

Prot. n. 153523/21  
asl1\_asl AOO\_1 RP1

L'Aquila, 13-07-2021

A Tutto il Personale della  
ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila

Loro Sedi


Oggetto: **POLIZZA AD ADESIONE FACOLTATIVA PER COLPA GRAVE PROFESSIONI  
SANITARIE E NON SANITARIE**

Si comunica che la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera è stata aggiudicata, con deliberazione di aggiudicazione in corso di adozione, alla Società Mutua Francese **SHAM (Société Hospitaliere d'Assurances Mutuelles)** per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2024.

Il suddetto contratto prevede una sezione specifica riguardante la copertura assicurativa della colpa grave ad adesione facoltativa, per informazioni di dettaglio si rinvia a quanto in allegato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Ferdinando Romano)



Oggetto: **POLIZZA AD ADESIONE FACOLTATIVA PER COLPA GRAVE PROFESSIONI SANITARIE E NON SANITARIE**

Si informano tutti i dipendenti della ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA che la **Società Mutua Francese SHAM (SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES)** è la nuova Compagnia aggiudicataria della polizza RCT/O di codesta Azienda Sanitaria per il periodo **30/06/2021 – 30/06/2024**.

La stessa ha ufficialmente offerto una soluzione assicurativa per i singoli dipendenti ed assimilati, in ordine alla **Sezione II** della polizza che riguarda la **colpa grave ad adesione facoltativa in favore di tutto il personale della ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA**.

Le tariffe offerte dalla Compagnia sono state formalizzate nel rispetto delle condizioni tecniche previste nel contratto di Responsabilità Civile verso Terzi della **ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA**, recentemente aggiudicato e recepiscono integralmente le recenti norme di legge.

L'adesione di ciascun dipendente e/o assimilato al contratto di cui trattasi, consente a quest'ultimo di disporre di tutte le condizioni tecnico, normative ed amministrative che la Compagnia SHAM ha accordato in sede di gara alla **ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA**.

Sempre a maggior chiarimento, si precisa che tale adesione, a differenza delle altre soluzioni che il primario mercato assicurativo di riferimento offre, **non copre**, come di prassi, il solo "danno erariale", ma anche quello professionale, **sempreché ovviamente venga accertata la colpa grave dell'Assicurato**.

Le tariffe applicate e le condizioni di polizza di cui all'offerta SHAM, unitamente ad un sintetico vademecum operativo per addiventare alla stipula della polizza, sono reperibili all'interno del portale della **ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA**, al seguente link: <https://www.info.asl1abruzzo.it/comunicazione/2021/06/polizza-assicurativa-per-responsabilit%C3%A0-civile-professionale-per-colpa-grave-decorrenza-30-g.html>

La stessa documentazione è inoltre scaricabile dal seguente link (MEDIASS S.p.A.): <http://www.mediass.it/convenzioni/asl-1>

Per eventuali informazioni a riguardo potete contattare direttamente la **MEDIASS S.p.A.** inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [colpagraveasl1@mediass.it](mailto:colpagraveasl1@mediass.it)

Per tutti coloro che desiderano aderire a tale Convenzione, (per il periodo che va dal 30.06.2021 al 30.06.2024) è necessario compilare il modulo di adesione in formato elettronico (cliccando sul seguente link: [www.mediass.it/asl1](http://www.mediass.it/asl1)) e pagare il premio annuale di polizza entro il 31.10.2021 alle seguenti coordinate IBAN della MEDIASS (GRUPPO INTESA SANPAOLO): **IT3310306915463100000004778** indicando come causale:

**COGNOME + NOME COLPA GRAVE POLIZZA SHAM ASL 1 - N. \_\_\_\_\_**

Si precisa che l'estensione della garanzia prestata dalla Sezione II ha durata annuale ed efficacia per ogni singolo aderente, dalle ore 24:00 del:

- **30/06/2021** per gli Assicurati che, già in organico alla Contraente alla data di effetto della presente polizza, vi abbiano aderito entro il **31/10/2021** mediante compilazione del modulo di adesione in formato elettronico (cliccando sul seguente link: [www.mediass.it/asl1](http://www.mediass.it/asl1)) e pagamento del relativo premio;
- **giorno in cui ha avuto inizio il rapporto con la Contraente** per gli Assicurati che, per effetto ad esempio di nuova assunzione, entrino a far parte dell'organico della Contraente in corso di assicurazione, purché vi abbiano aderito mediante compilazione del modulo di adesione in formato elettronico (cliccando sul seguente link: [www.mediass.it/asl1](http://www.mediass.it/asl1)) e pagamento del relativo premio entro il medesimo termine del **31/10/2021**;
- **giorno di avvenuto pagamento del premio** relativo all'adesione medesima per gli Assicurati che, già in organico alla Contraente alla data di effetto della presente polizza o assunti in data posteriore, abbiano aderito all'estensione della presente Sezione, mediante compilazione del modulo di adesione in formato elettronico (cliccando sul seguente link: [www.mediass.it/asl1](http://www.mediass.it/asl1)) e pagamento del relativo premio, in data successiva al **31/10/2021**.

Anche al **Personale non più in organico** alla Contraente è riservata la facoltà di acquistare la copertura assicurativa per eventuali azioni di rivalsa avanzate nei propri confronti durante il periodo di validità della presente polizza.

Per tali Assicurati il premio dovrà essere corrisposto tramite **unica soluzione** e sarà calcolato in funzione del periodo intercorrente **tra la data in cui ha avuto luogo la cessazione del rapporto** tra Assicurato e Contraente e **la data della richiesta di attivazione della garanzia** stessa, con il minimo di un intero premio annuo.

Si precisa che (**esclusivamente per i soggetti che hanno aderito alla Sezione II della polizza RCT/O ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA**), in caso di **pensionamento** o di **cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi altra causa**, la garanzia **resterà operante per un periodo di dieci anni successivi alla scadenza del singolo certificato di polizza** e si intenderà automaticamente estesa agli eredi, in relazione a richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

